COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

IV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 31

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Nuove disposizioni per la diffusione delle sementi selezionate. (296) 31

PRESIDENTE . 31, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43
PREARO, *Relatore* 32, 41, 42
FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* . . 33, 34, 38, 41, 43
CACCIATORE 33, 34
COMPAGNONI 35, 38
AIMI 36, 37, 38
DANIELE 36, 38, 40, 41
MICELI 37, 42
AVOLIO 37
MARENGHI 37
TRUZZI 37, 40
VETRONE 37
FRANZO 37, 38
PAVAN 38, 40
PRINCIPE 39
RIVERA 41

Votazione segreta:

PRESIDENTE 43

La seduta comincia alle 17,30.

PAVAN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*)

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Bardini, Bonomi e Colombi Arturo Raffaello sono sostituiti, per la seduta odierna, rispettivamente, dai deputati Pucci Anselmo, Zugno e Calvaresi.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove disposizioni per la diffusione delle sementi selezionate. (296).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Nuove disposizioni per la diffusione delle sementi selezionate.

Nel corso della discussione del provvedimento, iniziatasi nella seduta del 16 ottobre 1958, vi sono già stati, come si ricorderà, numerosi interventi e sono stati preannunciati diversi emendamenti in merito ai quali il Relatore e il rappresentante del Governo si sono riservati di rispondere in questa seduta.

A conclusione della discussione cui ho accennato è emerso evidente, e vorrei dire pressoché unanime, il desiderio degli onorevoli Commissari di vedere garantita l'efficacia del provvedimento attraverso un aumento dello stanziamento previsto.

Per questa ragione mi sono fatto carico, personalmente, di elaborare un emendamento sostitutivo all'articolo 1, allo scopo di elevare da 15 a 22 miliardi la misura dello stanziamento in questione. La V Commissione Bilancio, investita dell'esame dell'emenda-

mento per le conseguenze finanziarie che esso comporta, ha espresso parere favorevole.

PREARO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, dal tenore degli interventi della scorsa seduta si può dedurre che la legge 16 ottobre 1954, n. 989, alla quale questo provvedimento si ricollega, ha avuto piena applicazione.

I coltivatori interessati hanno mostrato, attraverso l'imponente e sempre crescente massa di richieste di contributo, di apprezzare la iniziativa del Governo.

Ed hanno così manifestata chiaramente la volontà di provare gli indirizzi della nuova tecnica, di migliorare le colture tradizionali; inoltre la presentazione delle domande agli Ispettorati è considerata una buona occasione per avvicinare sempre più i tecnici.

Ecco un quadro prospettico delle assegnazioni di sementi selezionate ammesse alla concessione dei contributi nelle campagne 1954-55, 1955-56, 1956-57 e 1957-58:

Grano da seme:

Campagna	1954-55 . . .	Quintali	140.011
»	1955-56 . . .	»	252.790
»	1956-57 . . .	»	450.081
»	1957-58 . . .	»	477.062
»	1958-59 . . .	»	431.000

Patate da seme nazionali (Contributo a quintale lire 1.500, massimo quintali 2):

Campagna	1954-55 . . .	Quintali	61.432
»	1955-56 . . .	»	91.950
»	1956-57 . . .	»	105.233
»	1957-58 . . .	»	145.861

Patate da seme estere (Contributo a quintale lire 1.000, massimo quintali 2):

Campagna	1955-56 . . .	Quintali	28.652
»	1956-57 . . .	»	46.000
»	1957-58 . . .	»	49.000

Mais ibridi (Contributo a quintale lire 9.000, massimo chilogrammi 25):

Campagna	1954-55 . . .	Quintali	13.527
»	1955-56 . . .	»	12.847
»	1956-57 . . .	»	13.735
»	1957-58 . . .	»	16.263

Risone da seme (Contributo a quintale lire 4.000, massimo quintali 1):

Campagna	1954-55 . . .	Quintali	9.295
»	1955-56 . . .	»	6.800
»	1956-57 . . .	»	10.000
»	1957-58 . . .	»	4.250

L'incremento di produzione unitaria di frumento e di granoturco di questi ultimi anni in tutta l'Italia è legato anche alla bontà di questa legge. Si deve però rilevare che nonostante il successo della disposta provvidenza, essa ha trovato, per talune sementi e particolarmente per quelle foraggere e orticole, scarse possibilità di attuazione per la difficoltà di trovare sul mercato nazionale sementi elette e geneticamente sicure.

Da qui la urgenza di allargare l'azione di intervento statale incoraggiando la produzione di sementi selezionate foraggere e orticole.

Per la produzione industriale di sementi elette di frumento si può ben dire che l'Italia è alla testa del mondo; per il mais i nostri genetisti e sementieri in soli dieci anni si sono allineati al livello dei migliori produttori amercani e lo stesso si può dire per altre sementi di grande coltura.

Invece, per le sementi di piante foraggere e per le specie orticole, il lavoro di miglioramento genetico si va faticosamente iniziando, ostacolato dal ritardo con cui sono stati studiati i metodi genetici di miglioramento delle varietà foraggere, mentre per le sementi di ortaggi ha influito negativamente l'eccessivo numero di varietà di ortaggi locali e la modestia degli operatori, saldamente legati alle tradizioni e alla fallace illusione della economia sull'acquisto del seme, in modo che le produzioni unitarie sono rimaste pressoché invariate (se addirittura non hanno regredito) rispetto al passato. Per le sementi orticole, per giunta, vi è l'inconveniente che non operando su razze geneticamente pure, si producono ortaggi con caratteri variabili e perciò male accetti dai mercati stranieri i quali non transigono sulla uniformità del prodotto (vedi cavolfiori, pomidori pelati, ecc.).

E poiché il miglioramento in questo settore solo in parte può essere attuato dagli organi statali, ne deriva l'utilità, per raggiungere più rapidamente lo scopo, di aiutare le iniziative di appassionati genetisti o sementieri che da soli od in collaborazione con enti ed imprese si propongono di risolvere il problema.

Ritengo opportuno, a questo punto, comunicare alla Commissione alcuni dati sulla produzione orticola. La produzione orticola in Italia è valutata dal 10 all'11 per cento della totale produzione agricola vendibile. Essa occupa una superficie di circa un milione di ettari con una produzione complessiva di circa 50 milioni di quintali consumati all'interno e all'estero. Il ricavo in divisa estera costituisce un contributo notevole all'equilibrio della nostra bilancia dei pagamenti. Sotto l'aspetto economico-sociale l'attività orticola presenta un alto interesse nel nostro paese sovrapopo-

lato, per il largo impiego di mano d'opera che consente. È una attività, poi, che riveste importanza preminente dove fornisce materia prima per l'industria conserviera.

Ora si è calcolato che il 50 per cento delle sementi da orto poste in commercio in Italia proviene dalle comuni coltivazioni ortive, cioè da piante residuate dopo la raccolta delle migliori, più precoci e vigorose. Il 25 per cento proviene da colture appositamente intraprese per la produzione del seme a cura di attenti produttori e ditte specializzate. Il rinente 25 per cento viene importato dall'estero, da centri di produzione organizzati tecnicamente e scientificamente.

Ogni anno si accresce il numero delle ditte straniere che vengono ospitate nel nostro paese per la produzione del seme, e che trovano da noi le migliori condizioni pedoclimatiche. Ciò conferma quanto favorevole sia il nostro ambiente alla coltura di sementi di pregio e fa apparire ancora più grave il non aver ancora provveduto ad organizzare su larga scala una simile produzione. È assurdo che il paese rivelatosi più adatto alle produzioni sementiere, cioè il nostro, veda ancora nei propri orti una estrema varietà di tipi di una stessa coltura e non possa spesso offrire al consumatore un ben definito *standard* di ortaggi.

Premesso quanto sopra, ritengo doveroso esprimere un vivo ringraziamento all'onorevole Ministro per la tempestività con la quale ha predisposto il disegno di legge in discussione, con la fiducia che si possa nei prossimi anni disporre di maggiori somme, tenuto conto dell'allargamento possibile delle richieste anche da parte di altre categorie di produttori e della urgenza di aiutare la riconversione colturale. Un ringraziamento il relatore rivolge anche allo stesso onorevole Ministro e all'onorevole Presidente di questa Commissione per la celerità con cui sono venuti incontro al voto unanime della Commissione nella precedente seduta circa la necessità di ottenere un adeguato aumento dello stanziamento previsto dal provvedimento.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nella mia replica ai deputati intervenuti nella discussione sarò piuttosto breve e, soprattutto, eviterò ogni preambolo in quanto ritengo vi sia stata una generale, sostanziale concordia di vedute per quanto concerne il merito del provvedimento in esame.

Mi limiterò quindi soltanto alle singole indicazioni di carattere più o meno critico formulate nel corso del dibatitto, che considererò nell'ordine stesso in cui sono state formulate.

Si è proposto di estendere il provvedimento anche alle piante industriali.

Non sono favorevole in quanto i fondi previsti, seppure considerevolmente aumentati a seguito dell'iniziativa dell'onorevole Presidente di questa Commissione, sono pur sempre limitati, in relazione ai bisogni dell'agricoltura italiana. D'altra parte ritengo che alcune di queste piante siano già automaticamente interessate dalle provvidenze legislative contenute in questa legge e che per le altre si debba certamente provvedere a risolvere il problema in modo adeguato ma non con questo strumento, non in questa sede.

È stato citato il pomodoro ad esempio, ed esso è compreso fra le piante orticole. Si è parlato della bietola e si sta già provvedendo, d'accordo con l'Ente zuccheri che si interessa del settore. Proseguendo su questa strada dovremmo affrontare anche il problema della frutta. Vedete dove ci porta un tentativo di estendere l'area di incidenza del disegno di legge. Tanto più che per la frutta il problema vero è quello della lotta contro le malattie delle piante.

Alla canapa già si provvede attraverso il Consorzio canapa, cui è stato destinato, con legge recentemente approvata, un fondo particolare per lo sviluppo della produttività e, conseguentemente, anche per il miglioramento delle sementi.

Al problema del tabacco facciamo fronte attraverso il Monopolio e così via.

Convengo, in ogni caso, sulla necessità di elaborare quanto prima possibile una organica disciplina di carattere generale per il settore sementiero.

Un altro suggerimento molto importante è certo quello relativo alla estensione di queste provvidenze ai mezzadri e ai coloni, richiesta dal deputato Pavan in primo luogo e poi dai deputati Avolio e Compagnoni. Dico subito che la proposta mi trova concorde. Non nascondo che questa estensione, se approvata, aumenterà considerevolmente il lavoro dei nostri uffici. Tuttavia, la natura di tale richiesta è tale per cui, consapevoli della sentita esigenza alla quale risponde, l'accogliamo senz'altro con favore.

CACCIATORE. Mi scusi, onorevole Ministro l'interruzione. Ma poiché Ella si dichiara favorevole all'inclusione dei mezzadri e dei coloni tra i beneficiari di queste provvidenze, mi permetto di ricordarle un mio emendamento che tende ad estenderle anche ai compartecipanti.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e foreste*. Concordo sull'opportunità di accettare anche il suo emendamento.

Devo tuttavia precisare al riguardo che, per quanto concerne l'esercizio 1958-59, abbiamo una macchina che si è già messa in moto. Quindi io qualche raccomandazione la potrò senz'altro rivolgere a chi di dovere. Ma, mancherei peraltro di lealtà se non dicessi che siamo ormai troppo avanti nel tempo per quest'anno. Per il grano, ad esempio, ho già provveduto con le opportune disposizioni affinché si proceda con la massima celerità possibile. Quindi, ripeto, se sarà possibile fare qualcosa, la farò ma non posso garantire una immediata attuazione di queste modifiche alla legge preesistente che, ripeto, per quanto riguarda quest'anno, è già in fase avanzata di applicazione.

Si è poi parlato di limitatezza nella somma di lire 3.000 prevista all'articolo 2, quale cifra massima del costo della semente distribuita a ciascuno degli interessati per ogni annata. Per quanto mi riguarda sono disposto a togliere ogni limite di somma. L'onorevole Gomez D'Ayala, poi, voleva elevare il limite a lire 5.000. Non sarei contrario nemmeno a questa seconda soluzione. Mi rimetto quindi al parere della Commissione sia che essa voglia portare la somma da tremila a cinquemila lire, sia che voglia eliminare ogni indicazione di cifre.

CACCIATORE. Mi trovo costretto ad interrompere di nuovo l'onorevole Ministro per ricordargli ancora il mio emendamento che mira a comprendere tra i beneficiari delle provvidenze previste anche coloro i quali sono addetti alla coltivazione di piantine agricole, ai vivaisti, insomma.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Assicuro all'onorevole Cacciatore che non tarderò ad esprimere il mio pensiero anche su questo punto.

È stato anche proposto, dall'onorevole Bignardi, di limitare le provvidenze a titolo gratuito alle sole sementi foraggere e orticole. Ora, se si potesse decidere soltanto sulla base di criteri produttivistici, non sarei alieno dal giudicare favorevolmente tale proposta; tuttavia, trattandosi di andare incontro alle necessità di zone e di categorie contadine particolarmente povere non posso che dichiararmi contrario.

Per quanto riguarda la procedura, è stata fatta la raccomandazione che gli Ispettorati compartimentali, per procedere alla erogazione del contributo o alla elargizione gratuita, si accontentino del visto dei sindaci apposto sulle domande dei richiedenti.

Tenete conto che dobbiamo agire con una certa speditezza, anche se si tratta di materia estremamente complessa: si tratta di decine di centinaia di piccole aziende e se mettessimo nella legge l'obbligo di un visto particolare sulla domanda appesantiremmo l'applicazione del provvedimento. Ritengo invece sia opportuno lasciare agli Ispettorati tutta la loro discrezionalità, e tutta la loro responsabilità di fronte agli organi di controllo.

Molte osservazioni hanno avuto per oggetto l'articolo 3 del provvedimento .Alcuni hanno affermato che l'articolo 3 denunzia una carenza notevole della legge precedente, giacché essa prevedeva la distribuzione di semi foraggeri e orticoli mentre in sede consuntiva dobbiamo constatare che non sono stati distribuiti. Ma per quale motivo non sono stati distribuiti ? Non certo per cattiva volontà né per inerzia degli ispettorati dell'agricoltura, ma solo per la difficoltà di reperire sul mercato nazionale sementi elette che offrissero le dovute garanzie, difficoltà che questo disegno di legge, appunto, intende eliminare. Il Ministero dell'agricoltura ha nel suo seno degli organi che studiano la genetica, però non può diventare esso stesso produttore di semi. Può stipulare invece, con società o con associazioni, delle convenzioni nelle quali si stabilisce il tipo di semi che si deve preparare, la quantità, e tutte le altre caratteristiche, compreso il prezzo.

Quando i semi saranno pronti, una parte sarà prelevata dal Ministero dell'agricoltura per destinarla alla distribuzione – gratuita o col contributo – e l'altra parte rimarrà sul mercato a favorire uno sviluppo produttivistico di tutta l'agricoltura italiana. Le condizioni di clima e di ambiente non escludono che l'Italia possa diventare proprio un centro di produzione di sementi selezionate.

Debbo affermare, quindi, che attribuiamo la massima importanza dell'articolo 3 e insistiamo per la sua approvazione. A proposito di questo articolo, gli onorevoli Aimi e Vetrone hanno ritenuto di rilevare delle incongruità sul piano contabile. Ma queste incongruità non sono più tali se si considera che il nostro bilancio – e lo è diventato di più nel dopoguerra – è un bilancio di competenza, a differenza di quello inglese che è un bilancio di cassa; in quest'ultimo caso non si possono assumere impegni se non c'è il relativo stanziamento, laddove il bilancio di cassa consente anche larghi impegni purché i pagamenti si mantengano entro i limiti degli stanziamenti

che di anno in anno possono essere fatti. Per quanto riguarda le concessioni, quindi, posso – in base alla contabilità dello Stato – fin da oggi assumere impegni, dichiarando che non opero sull'esercizio in corso e che i pagamenti effettivi li farò con l'esercizio prossimo. Quindi, quella che sembrava una incongruenza dal punto di vista formale è uno strumento attraverso il quale risolvo un problema di natura sostanziale.

Posso ora rispondere all'onorevole Cacciatore che ha prospettato la questione dei vivai e dei semenzai. Il parere degli uffici del Ministero in proposito è questo: da un lato, purtroppo, sono proprio i semenzai e i vivai la causa di molti guai, perché spesso mettono in circolazione semi che sarebbe bene non diffondere. Però, d'altra parte, nulla vieta affatto di associare anche i vivai e i semenzai nelle concessioni che stipuleremo e noi – nei limiti del possibile – specialmente nel Meridione, opereremo affinché essi siano spinti verso una strada veramente produttivistica.

Ancora una cosiderazione sull'articolo 2 è sulla necessità della distribuzione gratuita, specialmente per le foraggere e per gli orticoli: noi dobbiamo entrare di impeto e rompere delle situazioni stagnanti dicendo al coltivatore incredulo: ecco, pianta questi semi; noi te li diamo gratuitamente. Poi si vedrà come giudicherà l'anno successivo. Bisogna rompere lo stato di inerzia che mortifica il nostro progresso agricolo. Considerate che si tratta di intervenire nelle zone depresse e nelle zone di montagna. Sono fermamente convinto che questo disegno di legge sarà molto utile all'agricoltura italiana e servirà a stimolare l'adeguamento in senso moderno e produttivo dei più poveri e più piccoli coltivatori. Per tale motivo sono stato lieto di farmi tramite delle vostra proposta di aumentare gli stanziamenti, per ottenerne una benevola accoglienza da parte dei ministri finanziari, però voglio precisare che solo a mano a mano che grazie alla nostra politica granaria potremo diminuire gli oneri dell'ammasso del grano, quanto sarà risparmiato nell'ammasso sarà destinato a scopi produttivistici. Per l'anno prossimo non abbiamo potuto fare di più, ma a partire dal 1960-61 si è aumentato progressivamente lo stanziamento. Per queste considerazioni, prego gli onorevoli membri della Commissione di confortare con il loro voto il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« La legge 16 ottobre 1954, n. 989, è prorogata per cinque anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60, con le modifiche risultanti dalla presente legge. Per l'applicazione di questa è autorizzata la maggiore spesa di 15 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di 3 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi dal 1959-60 al 1963-64 ».

Do lettura dell'emendamento sostitutivo da me presentato e sul quale la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole:

« La legge 16 ottobre 1954, n. 989 è prorogata per cinque anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60 con le modifiche risultanti dalla presente legge. Per l'applicazione di questa è autorizzata la maggior spesa di lire 22 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di 3 miliardi di lire per l'esercizio 1958-60, di 4 miliardi di lire per l'esercizio 1960-61 e di 5 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1963-64 ».

COMPAGNONI. Noi abbiamo nell'esercizio 1959-60 uno stanziamento di 3 miliardi; dato che è prevedibile un enorme aumento delle domande, che renderà tale somma insufficiente, io proporrei di aumentarla almeno a quattro miliardi di lire, anticipando parte delle somme superiori stanziate sugli esercizi degli anni futuri.

PRESIDENTE. Una tale richiesta è già stata fatta ai ministri finanziari, i quali però hanno risposto che la massima concessione che si poteva fare, per ragioni di bilancio, è questa che risulta dall'emendamento. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo all'articolo 1 di cui ho testé dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« Lo stesso Ministero sui fondi stanziati ai sensi dell'articolo 1 può provvedere direttamente o per il tramite del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura all'acquisto di sementi selezionate per effettuarne la distribuzione gratuita a conduttori di piccole e medie aziende, sempreché la semente distribuita a ciascuno di essi non superi per ciascuna specie ed annata il costo di lire 3.000 ».

Avverto che all'articolo 2 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

« *Sopprimere le parole:* ai sensi dell'articolo 1 ».

AIMI.

« *Sostituire le parole:* a conduttori di piccole e medie aziende, *con le parole:* a coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti ».

COMPAGNONI, AVOLIO.

« *Sostituire la cifra:* 3.000, *con la cifra:* 5.000 ».

AVOLIO, GOMEZ D'AYALA, COMPAGNONI.

« *Dopo la parola:* selezionate, *aggiungere le parole:* foraggere ed orticole ».

BIGNARDI.

« *Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

« Una parte dei fondi stanziati ai sensi del precedente articolo 1, da determinarsi annualmente dal Ministero dell'agricoltura in misura non superiore al 10 per cento, deve essere destinata alla distribuzione gratuita di sementi selezionate ortive e foraggere, da effettuarsi ai piccoli produttori agricoli di ogni categoria a cura e sotto la resonsabilità degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura per scopi sperimentali e divulgativi ».

DANIELE.

« *Sopprimere le parole da:* sempreché, *fino alla fine dell'articolo* ».

AIMI.

« *Sostituire le parole da:* sempreché, *fino alla fine dell'articolo con le parole:* nella misura necessaria ed adeguata ad attuare ordinamenti colturali nei quali le colture foraggere ed orticole abbiano la necessaria incidenza ».

PRINCIPE.

« *Sopprimere le parole:* a conduttori di piccole e medie aziende, *ed aggiungere al primo comma dell'articolo il seguente secondo comma:*

« I benefici di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono riservati ai coltivatori diretti, definiti come tali ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1949, n. 353, ed ai mezzadri, coloni e compartecipanti per la parte di loro spettanza ».

FRANZO, TRUZZI.

« *Aggiungere all'articolo 2 i seguenti comma:*

« Le provvidenze di cui alla presente legge sono estese anche ai mezzadri, coloni e compartecipanti nella misura già fissata dalla legge 16 ottobre 1954, n. 989, quale agevolazione al produttore meno agiato dell'impresa agricola associata. Tali contributi riguardano la quota parte delle sementi la cui immissione spetta al mezzadro, colono o compartecipante e sono, a quella parte soltanto, proporzionalmente riferiti ».

PAVAN.

« *Aggiungere all'articolo 2 i seguenti comma:*

« Le provvidenze previste dalla legge 16 ottobre 1954, n. 989, nella stessa misura prevista per le categorie in essa considerate, vengono estese anche ai mezzadri e coloni che ne facciano richiesta.

Le richieste di contributo dovranno essere vistate dal Sindaco per attestare che il richiedente si dedica all'impresa agricola ».

COMPAGNONI, AVOLIO.

AIMI. Il mio primo emendamento tende a far utilizzare i fondi che normalmente residuano. Dato che non tutto lo stanziamento viene speso, ma si utilizzano circa 1 miliardo e 600 milioni, i rimanenti 400 milioni potrebbero essere impiegati fin dalla primavera prossima per una prima distribuzione di semi gratuiti.

DANIELE. È mia opinione che bisogna guardare prima di tutto al problema dal punto di vista finanziario; sarei perfettamente d'accordo nel dare senz'altro i semi gratuitamente a tutti i piccoli produttori; ma alla sola condizione che la distribuzione potesse essere fatta veramente a tutti. Altrimenti come si farebbe la scelta ? Topograficamente, in base alle categorie, in base alle qualità di semi richiesti ?

Ora, dobbiamo pensare che il numero delle domande sarà enorme e che anche stanziando un miliardo di lire, col contributo di 3.000 lire (veramente modesto) potremo accontentare appena 330.000 richiedenti di fronte ai molti milioni di contadini di tutte le categorie. Mi sembra perciò che, non determinando una percentuale di stanziamento destinata espressamente alla distribuzione gratuita di sementi, noi frustriamo lo scopo fondamentale della legge. Pertanto sono del parere di mantenere il principio che la maggior parte dei semi debba essere acquistata con il contributo e non debba essere soggetta a distribuzione gratuita; in secondo luogo, a mio avviso, si dovrebbe stabilire una certa aliquota da far distribuire dagli ispettorati dell'agricoltura – sotto la loro responsabilità – in tutti quei casi in cui ritengano che, per scopi sperimentali e divulgativi, ciò sia opportuno.

MICELI. Concordo pienamente con l'emendamento presentato dagli onorevoli Franzo e Truzzi. Ritengo infatti assolutamente inaccettabile il criterio di destinare distribuzioni gratuite di sementi a medie aziende.

AVOLIO. Dichiaro, anche a nome del collega Compagnoni, di ritirare il nostro emendamento per aderire all'emendamento Franzo-Truzzi.

AIMI. Non mi pronunzio sul merito dell'emendamento degli onorevoli Franzo e Truzzi. Desidero però far notare alla Commissione, al Ministro e al Relatore, che esso modifica sostanzialmente la legge del 1954 giacché quella prevedeva di destinare i benefici predisposti anche alle aziende piccole e medie delle zone arretrate, che l'emendamento Franzo non considera affatto. Se la Commissione vuol far questo, lo faccia, ma con la consapevolezza che modifica sostanzialmente la legge del 1954 e con la consapevolezza, anche, delle possibili conseguenze, giacché dal punto di vista tecnico potrebbe avvenire che nelle zone ad agricoltura arretrata risulti opportuno che anche le piccole aziende non di coltivatori diretti ottengano questi benefici.

MARENGHI. Concordo con le osservazioni dell'onorevole Aimi. Sono del parere di ritornare al testo dell'articolo 2 togliendo le parole « medie aziende » e sopprimendo il limite delle 3.000 lire.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, debbo esprimere un pensiero personale, non in qualità di Presidente ma in veste di membro della Commissione.

Qui stiamo discutendo l'articolo 2 che si riferisce alla distribuzione gratuita dei semi e l'onorevole Franzo propone una modifica nell'applicazione della legge generale, cioè quella che regola il contributo dello Stato. La legge del 1954 prevede che il contributo sia dato ai coltivatori diretti e, nelle zone ad agricoltura arretrata, alle piccole e medie aziende. Con l'emendamento Franzo la concessione sarebbe riservata ai coltivatori diretti nella forma più ampia e poi ai mezzadri, coloni e compartecipanti per la parte di loro spettanza. Verrebbero escluse dai benefici le piccole e medie aziende delle zone arretrate. Per quel che mi riguarda io non sono d'accordo: quanto meno alle piccole aziende condotte a mezzadria o a compartecipazione deve essere fatto lo stesso trattamento. C'è un punto sul quale dobbiamo essere fermi ed è questo: per quanto è possibile dobbiamo rispettare l'unità dell'azienda e dell'azienda a mezzadria in particolare. Bisogna che le sementi siano date all'azienda unitariamente considerata.

TRUZZI. Mi rendo perfettamente conto delle ragioni di perplessità sottolineate dall'onorevole Presidente. Vorrei tuttavia precisare quanto segue: per quanto riguarda le piccole aziende concedenti a mezzadria, finora esse non hanno mai goduto del beneficio previsto da questa legge. Essa, infatti, fino al 1958-59 non contemplava né i mezzadri né i concedenti.

Pertanto la preoccupazione espressa dall'onorevole Presidente potrebbe venir superata comprendendo nella legge le piccole aziende delle zone arretrate. Ma, per le altre zone, dove finora queste categorie non hanno fruito di questo beneficio, a mio parere l'emendamento Franzo non danneggia e non interessa alcuna categoria precedentemente considerata dalla legge.

E, d'altra parte, quando ci si riferisce al « coltivatore diretto » secondo la definizione che abbiamo suggerito vi si può comprendere anche la piccola azienda con limitata mano d'opera.

VETRONE. Non vorrei introdurre motivi di ulteriore complicazione nella discussione di questi emendamenti. Faccio tuttavia osservare che nel corso della discussione generale non si è mai pensato di escludere le piccole e medie aziende in zone arretrate. Ora, improvvisamente, con l'emendamento Franzo, si vorrebbero escludere queste piccole e medie aziende.

Io proporrei, pertanto, una formulazione dell'articolo 2 da cui risultasse che « lo stesso Ministero può provvedere direttamente o per il tramite del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura all'acquisto di sementi selezionate per effettuarne la distribuzione gratuita a conduttori di piccole aziende dirette coltivatrici ». E sopprimerei il resto dell'articolo.

L'articolo successivo poi, non dovrebbe riguardare il contributo ai produttori di sementi, ma dovrebbe precisare che « le provvidenze previste dalla legge 16 ottobre 1954, n. 989, ivi comprese quelle previste dall'articolo 2 della presente legge, sono estese ai mezzadri, ai coloni e ai compartecipanti.

MICELI. Rimarrebbero incluse, cioè, le piccole e medie aziende nelle zone arretrate!

VETRONE. Ma questa sera soltanto, ripeto, è sorto all'improvviso il problema dell'esclusione di queste aziende!

FRANZO. Ho timore, onorevoli colleghi, che non ci siamo capiti, E preciso, quindi, che definendo i coltivatori diretti in base alla leg-

ge 25 giugno 1949, n. 353, articolo 1, comma terzo, io non intendevo restringere ma allargare la massa dei beneficiari del provvedimento.

Secondo la formulazione proposta da me e dal collega Truzzi, difatti, non solo è definito coltivatore diretto chi dimostri la prevalenza della manodopera familiare, ma anche, soltanto, chi dimostri la superiorità di due terzi di questa manodopera sulla restante.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Comprendo lo spirito dell'emendamento proposto dall'onorevole Daniele, però non posso accoglierlo così come è stato formulato per i seguenti motivi. L'onorevole Daniele dice « a scopo sperimentale e divulgativo » e poi aggiunge « sotto la responsabilità dell'ispettorato ». Ora se l'organo di controllo accerta che non c'è scopo sperimentale e divulgativo la concessione non avrà luogo. Includere in una disposizione di legge un concetto del genere significa mettere gli Ispettorati nella condizione di non distribuire nulla.

Cerchiamo, poi, di eliminare gli inconvenienti degli scopi divulgativi e sperimentali.

Guardiamo a ciò che avviene nella grande industria: la Fiat, la Montecatini, non hanno bisogno di incentivo per andare a prendere dei brevetti, per acquistare nuovi metodi sperimentali ecc. Qual'è l'area di attività dell'autorità pubblica? Eccola: poiché i piccoli con le loro forze non sono in grado di operare, essa interviene per dare informazioni, per dare suggerimenti, aiuti. Noi oggi dobbiamo presumere che i grandi produttori agricoli sono abbastanza avveduti per conseguire i loro scopi, mentre i piccoli produttori debbono essere incoraggiati esplicitamente. L'onorevole Daniele dice: destiniamo alle distribuzioni gratuite non oltre il dieci per cento delle somme stanziate. Ma nel contempo dice che tutti dovrebbero beneficiare di queste provvidenze. Siamo noi così bravi da prevedere, formulando la legge, che il dieci per cento, o il venti per cento sarà certamente sufficiente? Mi pare che se così facessimo rischieremmo di introdurre nella legge un elemento che potrebbe mettere in imbarazzo chi dovrà applicarla.

Per quanto riguarda gli emendamenti precedenti che si riferiscono alla distribuzione gratuita, mi rimetto alle decisioni della Commissione, ma con una precisazione di carattere generale che prego di tenere nella massima considerazione. Il Governo ha inteso, per quanto riguarda i contributi, rinnovare la legge precedente. Quindi io non posso accettare modifiche alla legge del 1954. Anche perché non sarebbe logico che ad un aumento negli stanziamenti corrispondesse ora una diminuzione dell'area di applicazione del vecchio provvedimento. Inoltre è molto probabile che ci si trovi, domani, di fronte a situazioni eccezionali, come ad esempio quella del Materano, che implicherebbero, necessariamente, la piena discrezionalità del Ministero nella assegnazione degli aiuti.

Tuttavia, considerate le indicazioni provenienti da diversi settori della Commissione e in particolare dagli onorevoli Miceli, Gomez D'Ayala ed Avolio, i quali ultimi insistono affinché sia disciplinata in modo specifico la distribuzione gratuita delle sementi, ritengo che da detta distribuzione gratuita si possano eventualmente escludere le medie aziende.

PRESIDENTE. Sentite le dichiarazioni dell'onorevole Ministro e i successivi interventi da parte di deputati dei diversi settori, per ragioni di chiarezza e di rapidità nell'elaborazione della legge, penso si possa procedere subito alla votazione dell'articolo 2 esaminando successivamente l'emendamento Franzo-Truzzi, sul quale si è accentrata la discussione, come articolo 2-*bis*.

Chiedo, intanto, agli onorevoli Daniele e Principe se insistono nel loro emendamento, all'onorevole Aimi se insiste nel secondo degli emendamenti da lui presentati, agli onorevoli Pavan, Compagnoni e Avolio se siano disposti a sottoporre i loro emendamenti, concernenti l'estensione delle provvidenze previste dalla legge ai mezzadri ed ai coloni, all'esame della Commissione in sede di elaborazione dell'articolo 2-*bis*, e la stessa domanda rivolgo agli onorevoli Franzo e Truzzi. Chiedo, infine, ancora agli onorevoli Compagnoni e Avolio se sono disposti a modificare il primo dei loro emendamenti nel senso indicato dall'onorevole Ministro.

DANIELE. Da parte mia non insisto sul mio emendamento.

AIMI. Non insisto per la votazione del mio secondo emendamento; seguendo la proposta dell'onorevole Presidente penso si possa più rapidamente giungere in porto.

PAVAN. Concordo con la proposta dell'onorevole Presidente: faccio presente, tuttavia, di essere stato il primo a presentare una proposta di modifica per estendere le provvidenze della legge ai mezzadri e coloni.

FRANZO. Concordo, anche a nome del collega Truzzi, con l'opinione espressa dall'onorevole Presidente Germani.

COMPAGNONI. Concordo anche a nome del collega Avolio, con la proposta formulata

dal Presidente Germani. Concordo anche per quanto riguarda la modifica del nostro primo emendamento.

PRINCIPE. Chiedo sia posto in votazione il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 fino alla parola « stanziati ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione le parole « ai sensi dell'articolo 1 » avvertendo che di esse l'onorevole Aimi ha chiesto la soppressione.

(*Non sono approvate*).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 2, dalla parola « può » alla parola « gratuita ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Principe.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo presentato dai deputati Avolio e Compagnoni tendente a sostituire alle parole « a conduttori di piccole e medie aziende », le parole « a coltivatori diretti, definiti come tali ai sensi dell'articolo 1, comma terzo, della legge 25 giugno 1949, n. 353, singoli e associati, a mezzadri, coloni parziari, compartecipanti e a conduttori di piccole aziende », avvertendo che nello stesso senso era stato presentato un emendamento dall'onorevole Pavan.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la rimanente parte dell'articolo, dalla parola « sempreché » fino alla parola « lire ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Gomez D'Ayala-Compagnoni-Avolio tendente a sostituire alla cifra « 3.000 » la cifra « 5.000 ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 quale risulta nel suo complesso:

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sui fondi stanziati a norma delle leggi 16 ottobre 1954, n. 989, e 26 luglio 1956, n. 850, e dall'articolo 1 della presente legge può provvedere direttamente o per il tramite del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura all'acquisto di sementi selezionate per effettuarne la distribuzione gratuita a coltivatori diretti, definiti come tali ai sensi dell'articolo 1, comma terzo, della legge 25 giugno 1949, n. 353, singoli e associati, a mezzadri, coloni parziari, compartecipanti, e a conduttori di piccole aziende, sempreché la semente distribuita a ciascuno di essi non superi per ciascuna specie ed annata il costo di lire 5.000 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2-*bis* da me elaborato e che tiene conto delle istanze espresse negli emendamenti aggiuntivi Pavan e Franzo-Truzzi.

ART. 2-*bis*

I contributi di cui alle leggi 16 ottobre 1954, n. 989 e 26 luglio 1956, n. 850, ed all'articolo 1 della presente legge possono essere concessi ai coltivatori diretti, singoli e associati, definiti come tali ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1949, n. 353, comma terzo, ai mezzadri, coloni e compartecipanti, per la parte di loro spettanza, e, nelle zone con economia agricola arretrata, anche ad altri imprenditori agricoli che gestiscano piccole e medie aziende.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Avverto che una migliore sistemazione strutturale della legge può richiedere che questo articolo venga inserito, come articolo 1-*bis* fra gli articoli 1 e 2. Ritengo, comunque, che vi si possa provvedere in sede di coordinamento.

Do lettura dell'articolo 3 che, se approvato, diventerà articolo 4 della legge.

« A carico dei predetti fondi e di quelli stanziati per l'esercizio 1958-59 in applicazione delle leggi 16 ottobre 1954, n. 989, e 26 luglio 1956, n. 850, il Ministero dell'agricoltura e foreste può concedere, fino ad un importo totale massimo di lire 300.000.000 per ciascuno esercizio, contributi ad Enti, Società, Associazioni e privati per la produzione, sotto il controllo del Ministero stesso o di organi da esso delegati, di sementi di foraggere e di ortaggi. Il provvedimento di concessione deve determinare per ogni specie e varietà il massimo di sementi ammesse a contributo, e, in relazione agli oneri conseguenti, la misura del contributo stesso.

La concessione del contributo impegna la ditta produttrice a vendere le sementi ai

prezzi che saranno stabiliti dal Comitato interministeriale dei prezzi.

La liquidazione del contributo sarà effettuata sulla base del conteggio delle sementi cedute agli agricoltori in base alle assegnazioni disposte dagli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura o dai corrispondenti Uffici delle Regioni a statuto autonomo speciale oppure acquistate direttamente ai sensi dell'articolo 2 ».

All'articolo 3 sono stati presentati i seguenti emendamenti.

« *Sopprimerlo* ».

COMPAGNONI, AVOLIO, GOMEZ D'AYALA.

« *Sopprimere le parole*: o di organi da esso delegati ».

TRUZZI.

« *Alla parola*: ortaggi, *aggiungere le parole*: nonché di piante industriali ».

BIGNARDI.

« *Sostituirlo con il seguente:*

« Il Ministero dell'agricoltura stabilisce, almeno otto mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, la qualità e la quantità delle sementi selezionate da ammettersi a contributo, ai sensi della legge 16 ottobre 1954, n. 989, o da distribuirsi gratuitamente, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, e la loro ripartizione per provincie.

Per coprire il relativo fabbisogno, il Ministero dell'agricoltura può indire, per province o per regioni, delle aste tra enti, società, associazioni e privati produttori di sementi selezionate, i quali debbono impegnarsi, oltre che ad eseguire le forniture sui luoghi di destinazione ai prezzi per cui rimangono aggiudicatari, a sottostare a tutti i controlli che dallo stesso Ministero o dagli organi da esso delegati saranno ritenuti indispensabili per assicurare alle sementi selezionate le caratteristiche necessarie per ottenere il miglioramento della produzione.

Il Ministero dell'agricoltura è autorizzato a bandire annualmente concorsi a premi tra i produttori di sementi e tra gli agricoltori di ogni categoria, allo scopo di incoraggiare la creazione, l'introduzione e la diffusione di varietà e di specie di piante foraggere ed ortive, la cui sostituzione a quelle tradizionalmente coltivate possa garantire un notevole miglioramento della produzione.

I concorsi, per i quali potranno essere utilizzati i fondi di cui all'articolo 1 della presente legge fino a un importo massimo di lire 200 milioni per ogni esercizio, saranno disciplinati da apposito regolamento da promulgarsi da parte del Ministro dell'agricoltura con proprio decreto entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente legge ».

DANIELE.

DANIELE. Come ho già dichiarato in sede di discussione generale, a me non pare che il sistema dei contributi possa raggiungere i risultati che si prefigge. Pertanto propongo di dividere l'articolo in due parti. Il Ministero stabilisce almeno otto mesi prima dell'inizio dell'annata agraria la qualità e la quantità delle sementi selezionate da ammettersi a contributo ai sensi della legge n. 989 o da distribuire gratuitamente ai sensi dell'articolo 2 della legge che stiamo esaminando. Inoltre, per coprire il fabbisogno nazionale, il Ministero dell'agricoltura è autorizzato a indire aste fra enti o società o associazioni o privati produttori i quali debbono impegnarsi ad eseguire le forniture e a sottostare a tutti i controlli che lo stesso Ministero o i suoi organi ritengono indispensabili ai fini del miglioramento della produzione.

Propongo, infine, di autorizzare il Ministero dell'agricoltura a bandire annualmente concorsi a premi tra i produttori di sementi e tra gli agricoltori di ogni categoria allo scopo di incoraggiare la creazione e la diffusione di varietà e di specie di piante foraggere e ortive da sostituire a quelle tradizionalmente coltivate per un miglioramento della produzione. Per i concorsi potranno essere utilizzati fondi fino a duecento milioni di lire per ogni esercizio; la loro sostituzione sarà disciplinata con apposito regolamento da emanarsi dal Ministero.

TRUZZI. Nell'articolo si dice che la produzione delle sementi selezionate dovrà essere affidata a enti o consorzi e sottoposta al controllo del Ministero dell'agricoltura. Mi sembra che sia sufficiente dire « sotto il controllo del Ministero », intendendosi compresi nella dizione anche gli ispettorati provinciali; non mi pare sia il caso di delegare il controllo ad altri uffici periferici.

PAVAN. Non intendo riaprire la discussione sull'articolo 3, ma a mio parere sarebbe stato meglio trasferire in una legge più organica tutta la parte che riguarda i contributi assegnati direttamente alla produzione sementiera. Piuttosto intendo esprimere il timore che si pervenga alla formazione di gruppi monopolistici nel settore della produzione delle sementi selezionate.

RIVERA. La produzione delle sementi elette è un problema tecnico, ma è pure un problema di governo poiché è il Governo che deve disciplinarle e sorvegliarle. A questo proposito vorrei richiamare l'attenzione del Ministro sulla questione delle patate da seme che è molto delicata per il nostro paese; attualmente noi ci stiamo depauperando per far venire patate da seme dall'Olanda, dalla Danimarca, dalla Germania, ecc. mentre sarebbe opportuno dedicare una parte dei fondi che stiamo stanziando per sostenere la produzione di patate da seme nazionali immuni da *virus*.

Per quel che riguarda le sementi foraggere, nell'Italia meridionale siamo a zero, perché in Italia non ci sono semi foraggeri adeguati alle zone aride; nella scorsa seduta ho citato l'esempio dell'Africa del sud dove è stato possibile organizzare grandi allevamenti di bovini – prima inesistenti – col ritrovamento di una pianta nuova per quelle regioni. Anche noi abbiamo degli istituti sperimentali capaci di svolgere un lavoro del genere, ma la loro attività è quasi infruttuosa. Prego pertanto il Ministro di svolgere una azione in tal senso, creando una zona sperimentale, per studiare le patate da seme e i semi da pascolo adatti alle zone aride dell'Italia del Sud.

PREARO, *Relatore*. Desidero far notare all'onorevole Rivera che esiste in Italia il CE.MO.PA. che si occupa della produzione di patate da semina.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non posso accettare, per le ragioni esposte in apertura di seduta, l'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Gomez D'Ayala. Accetto l'emendamento dell'onorevole Truzzi anche se comporta un maggior impegno di lavoro da parte del mio Ministero.

Chiedo all'onorevole Daniele di voler ritirare il suo emendamento; sono certo che il sistema delle aste non è possibile in questo settore; esso farebbe solo aumentare le varietà mentre noi dobbiamo soprattutto migliorare la produzione.

All'onorevole Pavan assicuro che è nostro intento affrontare il problema della disciplina delle sementi in maniera definitiva. Per quel che riguarda le paventate situazioni di monopolio, vorrei dire che si tratta di paure fortunatamente astratte.

L'onorevole Rivera sia certo che io ho molto pensato alle sue preoccupazioni sulle patate da seme.

Però, date le condizioni ambientali del nostro paese, mentre possiamo portarci all'avanguardia nella produzione di altri semi, nel settore delle patate non potremo probabilmente fare molto.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Daniele se intende ritirare l'emendamento da lui presentato.

DANIELE. Dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 con l'emendamento Truzzi, soppressivo delle parole: « o di organi da lui delegati », avvertendo che dell'intero articolo è stata chiesta la soppressione dagli onorevoli Gomez D'Ayala, Compagnoni e Avolio.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4, che, se approvato, diventerà l'articolo 5 della legge:

« Ai pagamenti da effettuare in applicazione della presente legge può provvedersi a mezzo di aperture di credito a favore dei capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e nelle Regioni a statuto autonomo speciale a favore anche di funzionari dell'Assessorato per l'agricoltura e le foreste ».

Avverto che la V Commissione Bilancio nell'esprimere il suo parere favorevole al provvedimento, ha suggerito anche di sostituire, in questo articolo, le parole: « funzionari dell'Assessorato », con le parole: « titolari responsabili dell'Assessorato ».

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono contrario a questa proposta di emendamento perché essa, se approvata, renderebbe meno pronta e spedita l'applicazione della legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 fino alle parole: « anche di »

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dalla Commissione bilancio.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo dalla parola: « funzionari », alla parola: « foreste ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5, che, se approvato, diventerà l'articolo 6 della legge.

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Prearo:

« La XI Commissione agricoltura della Camera dei Deputati, in sede di esame del disegno di legge n. 296, contenente nuove disposizioni per la diffusione delle sementi selezionate, constatato che la legislazione sulla produzione e sul commercio delle sementi selezionate è inadeguata rispetto alle legislazioni di altri Paesi; rilevato che per la maggiore applicazione della legge n. 989 del 16 ottobre 1954 è indispensabile disporre di sementi veramente selezionate anche per poter migliorare le produzioni orticole e sementiere da inviare all'estero, invita il Governo a presentare sollecitamente al Parlamento il disegno di legge già predisposto dal Consiglio superiore dell'agricoltura e preso in esame dal Comitato nazionale ortofrutticolo relativo alla disciplina della produzione e della immissione in commercio dei prodotti sementieri ».

Prego l'onorevole Prearo di volere illustrare il suo ordine del giorno.

PREARO, *Relatore*. Il Consiglio superiore dell'agricoltura e foreste ha predisposto uno studio per una legislazione sementiera che introduca anche nel nostro Paese i moderni concetti genetici che presiedono alla produzione e commercio delle sementi, come è stato già fatto nei Paesi del nord-Europa e d'America.

Mentre la vecchia legge garantiva la germinabilità e la purezza della semente da semi o corpi estranei, quella nuova, invece, si riferirebbe non solo alla purezza genetica ma anche alla origine del seme.

Inoltre essa classificherebbe le sementi in varie categorie secondo la successione delle moltiplicazioni del seme di partenza prodotto dal costitutore della varietà, essendo ben nota l'influenza notevole di questa successione sui rendimenti delle colture.

Ma, oltre che da ragioni di adeguamento al rapido progresso nella tecnica della produzione delle sementi, la nuova legislazione trarrebbe origine anche dalla situazione di privilegio di cui gode il nostro Paese, considerate le condizioni geoagronomiche necessarie a produrre le sementi in confronto a quelle degli altri paesi del nord.

Nei paesi del nord, causa le persistenti piogge estive, la brevità dell'estate e la moderata temperatura, molte specie coltivate compiono scarse fecondazioni ed imperfette maturazioni del seme.

Per queste ragioni gli operatori del nord-Europa, dopo aver costituito le nuove varietà nei loro paesi, praticano le moltiplicazioni del seme nei Paesi più meridionali, specie nell'Africa settentrionale.

Da qualche anno, a causa dei turbamenti politici del nord-Africa, vi è la tendenza a preferire il nostro Paese, che è più vicino, ed è dotato di una agricoltura meglio attrezzata; però per il fatto che manca da noi una legislazione sementiera moderna, non possiamo dare agli operatori che si rivolgono a noi quelle garanzie e quelle certificazioni ufficiali che sono loro necessarie per introdurre le sementi nei rispettivi Paesi.

Questa la ragione per cui gli stessi nostri operatori invocano la nuova legislazione sementiera senza la quale non possono soddisfare le esigenze dei colleghi stranieri.

Quando si considera che tali colture sementiere sono tra le più ricche, che possono impegnare varie decine di migliaia di ettari sostituendosi alle ormai eccedenti colture di grano e che esse verrebbero praticate nelle regioni a maggiore densità demografica, risulta evidente l'opportunità di evitare ogni ostacolo alla loro introduzione e pertanto si sollecita l'approvazione della nuova legge.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Miceli, recante le firme degli onorevoli Pucci Anselmo, Avolio, Cattani e Cacciatore.

« La XI Commissione agricoltura della Camera dei Deputati, nell'approvare il disegno di legge che prevede nuove disposizioni per la diffusione delle sementi selezionate, invita il Ministro dell'agricoltura e delle foreste a sancire, nelle norme regolamentari, l'autorizzazione alle cooperative fornitrici di sementi selezionate ed ai loro consorzi di esigere globalmente i contributi liquidati ai soci acquirenti nella stessa forma attuata a favore dei consorzi agrari provinciali ».

Prego l'onorevole Miceli di voler illustrare il suo ordine del giorno.

MICELI. Il mio è un ordine del giorno che io stesso ho avuto occasione di presentare in sede di discussione generale del bilancio dell'agricoltura in Aula e che è stato accettato, ma solo come raccomandazione, dal Governo.

Di che si tratta? In sostanza, i consorzi agrari forniscono ai richiedenti il seme al netto del contributo statale e poi esigono globalmente la somma di tutti questi contributi liquidati ai singoli richiedenti.

Questo noi riteniamo che vada fatto anche per le cooperative fornitrici di sementi selezionate e per i loro consorzi.

È una questione di equità. L'onorevole Aimi ha detto che le tesorerie a volte si rifiutano di dare questa liquidazione. Quindi, quello che si fa già per i consorzi agrari si può fare, secondo noi, per le cooperative. Giuridicamente, è vero, ognuno può fare una delega ad un altro ma la delega deve essere fatta in forma di legge, mentre questa è una legge semplificata di cui i consorzi si servono. Noi non abbiamo fatto istanze per forzare la mano alla Corte dei conti, ma credo che la formula così estesa possa valere per tutti.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e foreste*. Il primo ordine del giorno mi trova, direi, addirittura entusiasta, per quanto mi riguarda personalmente. Tuttavia lo accetto soltanto come raccomandazione in quanto esso impegna anche la responsabilità del Ministero dell'industria e commercio. Ed ho motivo di ritenere che il mio entusiasmo non sia del tutto condiviso in altri settori. Si tratta quindi di convincere non tanto me quanto altri.

Accetto anche l'ordine del giorno Miceli come raccomandazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Prearo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'ordine del giorno Miceli ed altri.

(*È approvato*).

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Comunico che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Nuove disposizioni per la diffusione delle sementi selezionate » (296):

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	36
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Aicardi, Aimi, Avolio, Cacciatore, Calvaresi, Caradonna, Casati, Cattani, Compagnoni, Daniele, De Leonardis, Del Giudice, Ferrari Francesco, Fogliazza, Franzo Renzo, Gerbino, Germani, Gomez D'Ayala, Gorrieri Ermanno, Grifone, Magno Michele, Marenghi, Miceli, Monte, Pavan, Prearo, Principe, Pucci, Rivera, Sangalli, Schiavon, Sodano, Speciale, Stella, Truzzi, Vetrone, Zugno.

La seduta termina alle 20,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI